

Sentenza n. 67/2014 pubbl. il 16/01/2014
RG n. 2228/2012
Repert. n. 179/2014 del 17/01/2014

N. R.G. 2228/2012



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2228/2012

M. [REDACTED] M. [REDACTED]

tra

PARTE ATTRICE

e

COMUNE DI [REDACTED]

PARTE CONVENUTA

Oggi 16 gennaio 2014 ad ore 12.30 innanzi al dott. Luca Ramponi, sono comparsi:

Per parte attrice l'avv. [REDACTED]

Per parte convenuta l'avv. [REDACTED]

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:

- per parte attrice come da atto di citazione nel merito.
- parte convenuta come da comparsa di risposta e deposita nota spese.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Luca Ramponi



Sentenza n. 67/2014 pubbl. il 16/01/2014

RG n. 2228/2012

Repert. n. 179/2014 del 17/01/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Ramponi ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2228/2012 promossa da:

M. [REDACTED] M. [REDACTED] ([REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] elettivamente domiciliato in [REDACTED]
[REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]

PARTE ATTRICE

contro

COMUNE DI [REDACTED] (C.F.), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il sig. M. [REDACTED] M. [REDACTED] ha convenuto in giudizio il Comune di [REDACTED] chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti a seguito di una caduta dalla bicicletta a causa di un dosso limitatore i velocità a suo dire non adeguatamente segnalato.

Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto della domanda.

Nel caso di specie risulta esperita dall'attore – sia in ragione dell'espresso richiamo in atto di citazione (e dell'assenza di diverse qualificazioni della domanda anche nella memoria *ex art. 183 comma Vi c.p.c. n. 1*) all'art. 2043 c.c., sia in ragione della espressa deduzione di profili di negligenza addebitati al Comune e della asserita connessione causale degli stessi con il sinistro – esclusivamente la domanda di responsabilità del convenuto alla stregua dell'ordinaria *actio aquiliana*.

In materia di nesso causale, costituisce applicazione dell'orientamento più generale della prevalente Giurisprudenza secondo la quale, invero, per imputare al convenuto un fatto dannoso *ex art. 2043 e ss.*

pagina 2 di 8



c.c., occorre non solo che la condotta, dolosa o colposa, del convenuto sia stata ~~condotta~~ *condotta* che non dell'evento lesivo, ma anche che tra quest'ultimo e la condotta colposa del preteso danneggiante sussista un nesso di causalità giuridicamente rilevante, alla stregua della teoria "causalità adeguata", il cui addentellato normativo si rinviene nella norma di cui all'art. 41 cpv. c.p., applicabile anche alla responsabilità civile, come metro assiologico per escludere la imputazione degli eventi dannosi che siano conseguenza di decorsi causali atipici (cfr. in generale sulla applicabilità della teoria della causalità adeguata e della norma di cui all'art. 41 cpv. c.p. al settore della responsabilità civile, *ex plurimis* Cass., Sez. 1, n. 26042 del 23/12/2010; Cass., Sez. L, n. 8885 del 14/04/2010; Cass., Sez. 3, n. 15895 del 07/07/2009).

Con riguardo in particolare alla condotta del danneggiato o della vittima, per costante giurisprudenza di legittimità "l'interruzione si verifica, invece, se la condotta della vittima, pur inserendosi nella serie causale già intrapresa, ponga in essere un'altra serie causale eccezionale ed atipica rispetto alla prima, idonea da sola a produrre l'evento dannoso, che sul piano giuridico assorbe ogni diversa serie causale e la riduce al ruolo di semplice occasione" (Cass., Sez. 3, n. 8096 del 06/04/2006; nello stesso senso Cass. Sez. 3, n. 27168 del 19/12/2006; nonché Cass., Sez. 3, n. 2563 del 06/02/2007).

Infine, risulta pur sempre configurabile la fattispecie del concorso di colpa della vittima ex art. 1227 c.c., anche in caso di responsabilità per cose in custodia, allorquando il comportamento della vittima non integri gli estremi del fortuito ovvero della causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, ma sia comunque idoneo a diminuire, in proporzione dell'incidenza causale, la responsabilità della P.A. (cfr. Cass., Sez. 3, n. 6529 del 22/03/2011; Sez. 3, Sentenza n. 9546 del 22/04/2010).

Ciò posto, secondo i principi di riparto dell'*onus probandi* propri di tale fattispecie generale di illecito, era onere dell'attore provare non solo che la omessa custodia costituisse causa dell'evento ma che essa fosse caratterizzata effettivamente dai profili di negligenza o imperizia addotti e che essi abbiano avuto una efficacia eziologica sulla verifica del risultato pregiudizievole.

Orbene, è pacifico: che il tratto di strada in questione fosse di pertinenza, quanto alla proprietà e agli obblighi di custodia e manutenzione, del Comune di ; che inoltre l'attore sia caduto per effetto di un dosso limitatore di velocità da lui incontrato in un tratto curvilineo della strada che egli stava percorrendo in sella ad un velocipede da corsa.

Parimenti incontestato è che il dosso dove l'attore è caduto non fosse adeguatamente segnalato mediante segnaletica orizzontale visibile, posto che (come peraltro si vede benissimo dalla documentazione fotografica prodotta da parte attrice e risulta dalla dichiarazione confessoria di cui alla missiva prodotta sub doc. 2 att.) la zona di asfalto in corrispondenza del dosso era consunta e rovinata dalle intemperie invernali. Effettivamente il teste escusso ha ribadito che, proprio a causa delle condizioni di scolorimento delle strisce evidenziatrici, il dosso non era visibile ad un ciclista che percorresse la strada.

Non risulta dimostrata, per contro, la assenza della necessaria segnaletica verticale: il Comune ha allegato documentazione fotografica dalla quale si evince la sussistenza di cartello di pericolo segnalante esattamente il dosso, e il teste attoreo escusso non ha saputo ricordare se tale cartello vi fosse o meno al momento della caduta.

Di conseguenza deve escludersi che l'attore abbia, per tale aspetto della dedotta negligenza dell'Ente proprietario della strada, assolto al proprio onere probatorio.

Inoltre risulta che, in ogni caso, a prescindere dalla immediata percepibilità del dosso attraverso la segnaletica orizzontale, la strada in questione era conosciuta dal ciclista caduto che, come dichiarato



dall'amico sentito come teste, la percorreva in bicicletta, nelle proprie escursioni/attività, con una certa frequenza. Report n. 179/2014 del 17/01/2014

Alla luce di questa ricostruzione dei fatti e della conoscenza e conoscibilità del fattore di rischio, tradottosi in una delle condizioni dell'evento dannoso (caduta del ciclista) può escludersi per un verso che la condotta di quest'ultimo sia stata tale da assorbire, sul piano della valutazione normativa, ogni profilo di rischio non consentito realizzatosi nel risultato. Infatti la velocità tenuta era comunque moderata e l'attività ordinaria posta in essere dal ciclista, nonché la inesistenza e assenza di dimostrazione di comportamenti di guida del velocipede inconsulti o particolarmente avventati, fanno sì che possa escludersi la prova – in specie nella condotta del danneggiato – di un fatto sopravvenuto interruttivo del nesso causale normativo ai sensi dell'art. 41 cpv. c.p.

Nondimeno sussiste la dimostrazione di plurimi aspetti di colpa della vittima che non possono essere sottaciuti per effetto della loro consistente incidenza nella eziologia del sinistro:

- in primo luogo non risulta dimostrata la negligenza del Comune consistente nella omessa collocazione della segnaletica verticale, la quale era invece, come alla fine ammesso nella propria comparsa conclusionale dalla stessa parte attrice, esistente e dunque avrebbe dovuto essere tenuta in considerazione per adeguare all'approssimarsi del dosso l'andamento del velocipede, da parte del ciclista;
- il ciclista in concreto non poteva non essere a conoscenza in generale e previamente della sussistenza del dosso (avendo con frequenza percorso quella strada).

È parimenti facilmente argomentabile alla stregua di massime di comune esperienza che se il ciclista avesse prestato attenzione al segnale verticale e avesse – anche in ragione della conoscenza pregressa della strada – adeguato velocità e andatura all'approssimarsi del dosso avrebbe potuto diminuire fortemente il rischio di caduta. È ben vero, per contro, che la negligenza dell'Ente proprietario della strada, consistita nel non segnalare orizzontalmente il dosso stesso, ha contrariamente a quanto imposto dalle norme cautelari del codice della strada, omesso di elidere anche ogni ulteriore profilo di rischio, rendendo impossibile, una manovra di emergenza all'ultimo momento (esempio frenata) che avrebbe ragionevolmente impedito una caduta.

Dunque dovendo valutarsi la incidenza rispettiva dei plurimi aspetti di oggettiva negligenza del danneggiato per un verso e dell'unico (e di portata residuale) profilo di colpa specifica addebitabile al Comune di [redacted] anche alla stregua della gravità dei medesimi, può stimarsi come la responsabilità del convenuto ente per il danno vada limitata quantitativamente a un terzo, dovendo invece il danno per due terzi – alla stregua di una complessiva considerazione del fatto di rischio confluente, come condizioni, nell'eziologia della caduta – essere ascrivibile al comportamento proprio del danneggiato.

L'attore ha dunque diritto al risarcimento del danno nei limiti del 30 % di quelli complessivamente subiti.

Il M[redacted] ha dedotto di aver subito danni patrimoniali consistenti nel danneggiamento del velocipede da corsa che per la sua riparazione richiederebbe la spesa di € 2040,00 (v. preventivo doc. 14), senza che la parte convenuta abbia specificamente contestato la sussistenza e l'entità di tali danni. Dunque i danni patrimoniali (danno emergente) devono essere liquidati nel 30 % di tale importo, ossia in € 612.



Inoltre l'attore avrà diritto a conseguire le spese mediche ~~in quanto congrue e necessarie~~ ^{in quanto congrue e necessarie} in relazione ai pregiudizi subiti nella misura in cui sono state documentate e sempre nei limiti del 30 % del totale (€ 390) e cioè per € 117.

Su tale importo complessivo (€729,00) spetterà inoltre a parte ricorrente il danno da ritardo quantificabile nella rivalutazione dello stesso dalla data del danno (28-3-2010) alla data della pubblicazione del presente provvedimento oltre agli interessi legali su tale somma via via rivalutata da tale data alla data odierna e così complessivamente € 837,61.

Il ricorrente ha inoltre richiesto la liquidazione di danni non patrimoniali di natura biologica.

Quanto alla misura del danno non patrimoniale che con riferimento al danno permanente e temporaneo alla integrità psico-fisica, è dovuto il risarcimento secondo l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite (dalla n.26972 alla n.26975).

Invero la Suprema Corte con le succitate sentenze ha chiarito che il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria dovendo essa ritenersi dunque onnicomprensiva del risarcimento per la lesione a diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti, onde le voci di danno biologico e danno morale costituiscono delle mere categorie descrittive. Infatti, in seguito al *revirement* della Giurisprudenza di legittimità, il danno non patrimoniale non è articolabile in più profili, se non in senso puramente descrittivo, onde la quantificazione del danno non patrimoniale alla luce delle tabelle deve considerarsi configuri un adeguato ristoro di tutte le lesioni ai valori della persona, sia sotto i profili fisio-psichici, sia sotto il profilo dei riflessi dinamico relazionali sulla vita del danneggiato; la funzione specifica dello strumento tabellare per la quantificazione del danno consista nell'attuare, in concreto, nell'ambito dell'attività di liquidazione giudiziale dei danni i principi costituzionali di uguaglianza fra i cittadini e risponda altresì ad esigenze di ragionevole prevedibilità delle conseguenze degli eventi dannosi. Conseguentemente, una quantificazione del danno personalizzata, che si discosti dalle tabelle sia giustificata soltanto in presenza di situazioni particolari (riflessi sul piano dinamico relazionale e delle attività autorealizzative della persona di particolare intensità e gravità) provate o, quantomeno, allegate dal ricorrente.

Per converso, tale personalizzazione, pure finalizzata ad evitare che il risarcimento si risolva in un mero "simulacro" di ristoro effettivo (cfr. da ultimo Cass., n. 4770 del 2010) non sarebbe né necessaria, né possibile in assenza della prova di circostanze specifiche che ne fondino il substrato giustificativo.

In particolare, in relazione al profilo descrittivo del danno permanente alla integrità psicofisica deve osservarsi quanto segue.

La misura dei danni non patrimoniali patiti deve essere determinata sulla base della CTU medico legale disposta in corso di causa, che è condivisibile dal giudicante, quanto a metodo tecnico e a percorso logico seguito, avendo accertato la compatibilità delle lesioni documentate dalle certificazioni mediche in atti con il sinistro, nonché previa visita medico-legale dell'ricorrente ed avendo operato la quantificazione della invalidità temporanea e permanente ad esse conseguente: non v'è dunque ragione



di discostarsi dalle conclusive valutazioni in essa contenute, Report n. 179/2014 del 17/01/2014 per cui esse non sono mai state nemmeno contestate dalle parti costituite (parte convenuta d'altra parte non ha partecipato alla istruttoria tecnica né ha contestato i risultati della stessa).

La CTU ha accertato che la caduta ha causato al ricorrente un "trauma cranico commotivo ed una frattura scomposta e poliframmentaria dell'estremità distale della clavicola sx" (v. pag. 3 Relazione), con conseguenti postumi permanenti stimabili intorno al 4,5 %a titolo di danno biologico.

È stata nondimeno esclusa una limitazione della capacità lavorativa specifica e ricadute sul reddito del danneggiato.

Non è necessario procedere ad una personalizzazione degli importi di danno non patrimoniale onnicomprensivamente liquidati secondo le citate tabelle (in base al c.d. "punto di invalidità corretto", da ritenersi comprensivo del ristoro per la sofferenza soggettiva ordinariamente connessa al tipo ed entità delle lesioni fisiche accertate) in relazione ai pregiudizi descrittivamente definibili come "esistenziali", ovvero da ripercussioni negative alla vita di relazione o alle attività a-reddituali realizzative della personalità, in quanto non risultano allegate e provate circostanze soggettive attestanti un tale peculiare e specifico pregiudizio a tali interessi non patrimoniali della persona, peraltro nemmeno specificamente allegate dal ricorrente.

Tenuto conto dell'età e del grado di invalidità valutati secondo le citate tabelle milanesi l'ricorrente ha subito un danno permanente alla integrità fisica complessivamente valutabile, sotto ogni profilo di danno non patrimoniale di tipo non transeunte in € 6.853,00 complessivi alla attualità.

Quanto al danno da inabilità temporanea, si fanno proprie le conclusioni della CTU medico-legale, all'esito della quale sono state individuate una Invalidità temporanea totale € 100,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 3.525,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.000,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 500,00 e dunque per complessivi € 5.125,00 per tale aspetto del danno descrittivamente identificabile come biologico.

Infatti, anche al proposito, può adottarsi quale criterio valutativo la liquidazione congiunta del danno biologico e morale, come quantificato nelle citate tabelle 2013 del Tribunale di Milano in una forbice giornaliera da un minimo di € 96,00 ad un massimo di € 144; nel caso in esame, poiché la sofferenza temporanea patita risulta rilevante in considerazione dell'evento fratturativo, appare equa una quantificazione giornaliera corrispondente all'importo di € 100; in complesso dunque tale profilo di danno risulta valutabile economicamente nella misura di ulteriori € 5.125,00.

Nel caso di specie, pur in presenza di un pregiudizio biologico conforme a quello costitutivo dell'evento tipico del delitto di lesioni, deve escludersi l'accertamento in fatto del reato di lesioni colpose, posto che l'accoglimento della domanda preclude di ritenere integrata il fatto tipico del reato di cui all'art. 590 c.p.: in effetti la fattispecie di responsabilità aquiliana riferibile anche agli enti ai sensi dell'art. 2051 c.c., di cui ricorrono i presupposti in fatto, non implica anche l'accertamento di un fatto penalmente rilevante, ostandovi la carenza di individuazione di un persona fisica (interna all'ente proprietario della strada) cui imputare l'evento lesivo, nonché di una condotta (attiva od omissiva)



concretamente colposa allo stesso riferibile; invero, è sufficiente accertare la sussistenza del nesso causale tra la colpa riferibile all'ente in quanto tale e l'evento dannoso, non invece accertare un nesso di causalità materiale e giuridica tra la condotta imposta al custode (che per avventura sia anche garante ai sensi dell'art. 40 cpv. c.p.; o all'interno della cui organizzazione sia individuabile un titolare di posizione di garanzia, nel caso di proprietario o custode persona giuridica) e l'evento lesivo; invece la fattispecie penale di lesioni colpose, per quanto costruita sul modello del reato causalmente orientato a forma libera, presuppone sempre una condotta, dotata di un preciso e tipico disvalore soggettivo cui l'evento tipico è attribuibile e il relativo accertamento non può, legittimamente, esaurirsi nell'accertamento della sussistenza del solo evento.

In concreto l'esistenza di un garante e una condotta colposa di una persona fisica intranea all'ente provinciale non sono state né allegate né provate dal ricorrente.

Infatti, sebbene l'accertamento dell'esistenza di un fatto di reato possa, in astratto essere compiuto, a fini risarcitori, in via autonoma dal giudice civile – pure in assenza di un giudicato penale di condanna (cfr. *ex multis* Cass., Sez. 3, n. 20684 del 25/09/2009), nondimeno l'accertamento del giudice civile deve essere condotto secondo la legge penale e deve avere ad oggetto l'esistenza del reato in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi (cfr. Cass., Sez. 3, n. 20684 del 25/09/2009, cit.; Sez. 3, n. 1643 del 14/02/2000).

Nei casi in cui, come nell'ipotesi di specie, la fattispecie civile di responsabilità concretamente emergente all'esito del procedimento sussuntivo, alla luce delle evidenze agli atti, integri una responsabilità del tutto oggettiva e da rischio e non una mera presunzione di colpa risulta dunque irrisarcibile il *pretium doloris* (cfr. anche con opportuna e condivisibile differenziazione nelle ipotesi di mera presunzione civile di colpa, con inversione del solo onere probatorio, Cass., Sez. 3, n. 10482 del 01/06/2004).

In definitiva l'ricorrente, a titolo di ristoro del danno non patrimoniale, avrà diritto a conseguire il 30 % della somma di € 11.978,00 valutata all'attualità, ossia € 3593,40.

Avrà inoltre diritto al danno da ritardo, da determinarsi negli interessi legali determinati devalutando la somma di cui sopra dalla data odierna fino alla data del fatto e calcolando gli interessi sulla somma, così ottenuta, e successivamente via via rivalutata dalla data del fatto illecito (28-3-2010) alla data odierna, pari dunque ad €250,87 . A titolo di danno non patrimoniale spetterebbe dunque al ricorrente la somma complessiva di €3.844,27 .

Sulle somme complessivamente liquidate a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale spettano inoltre a parte ricorrente gli interessi legali di mora dalla data di pubblicazione del presente provvedimento fino al saldo effettivo.

Le spese vista la sostanziale soccombenza di parte attrice ma tenuto conto della esistenza di una parziale responsabilità per una percentuale minima della parte convenuta possono integralmente compensarsi sussistendone i giusti e gravi motivi.



Sentenza n. 67/2014 pubbl. il 16/01/2014

RG n. 2228/2012

Vista la parziale soccombenza, devono definitivamente porsi a carico di entrambe le parti nella misura del 30 % a carico di parte convenuta e nella misura del 70% a carico di parte ricorrente anche le spese di CTU come già liquidate in corso di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. Accertata la responsabilità della parte convenuta e accertata la colpa concorrente dell'attore, nella misura del 70 %, nel cagionare il sinistro per cui è causa, in accoglimento parziale della domanda principale di quest'ultimo, dichiara tenuta e condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice le somme di
 - € 3.844,27 a titolo di danno non patrimoniale
 - € 837,61 a titolo di danno patrimoniale,oltre interessi legali di mora sulle predette somme dalla data odierna al saldo effettivo;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
3. Pone definitivamente a carico di parte convenuta, nella misura del 30 %, e di parte attrice, nella misura del 70 %, le spese di CTU come già liquidate.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Reggio Emilia, 16 gennaio 2014

Il Giudice
dott. Luca Ramponi

